

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VICENZA in persona del Presidente p.t. Dott. Marco Poggi qui rappresentato dal Consigliere dott. Simone Pasetto con delega per i rapporti con il Tribunale

E

il TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA in persona del Presidente p.t. Dott. Alberto Rizzo

PREMESSO

- che la legge professionale (art. 12 del Dlgs. del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla custodia degli Albi professionali, dei Registri dei tirocinanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- che il regolamento sul tirocinio professionale (D.M. n. 143/2009) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio previa la verifica che il tirocinante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e assiduità;
- che in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 64/S) di iscriversi al Registro del tirocinio Sez. A - Dottori Commercialisti;
- che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21/11/2001 e successive sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli uffici

giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione della collaborazione istituzionale della magistratura in questo settore;

- che deve essere dato risalto alla necessità che il tirocinio presso gli uffici giudiziari sia un effettivo momento di alta formazione per i Dottori Commercialisti;

- che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza e il Tribunale Ordinario di Vicenza hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, ad indirizzare ed accogliere i tirocinanti Dottori Commercialisti in un percorso di formazione presso gli uffici giudiziari;

- che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare – in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze – nuove forme di tirocinio nell'intento di migliorare la formazione professionale

VISTO

Il D.Lgs. n. 139/2005;

il D.M. n. 143/2009;

la Convenzione Quadro tra CNDCEC, Ministero della Giustizia e MIUR del 13 ottobre 2010.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Il tirocinante Dottore Commercialista, sotto la vigilanza del proprio dominus, può essere ammesso ad espletare il tirocinio professionale, per un periodo massimo di tre mesi, prestando la propria attività, nelle ore antimeridiane, presso la sezione civile fallimentare e delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Vicenza.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, per il tempo prestato, al fine del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il tirocinante Dottore Commercialista che intende svolgere il tirocinio di formazione presso detti uffici giudiziari deve farne domanda all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore o minore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio [indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni], ovvero dell'attività professionale svolta.

ART. 3

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili formerà un elenco, in ordine cronologico, in relazione alla disponibilità dei posti, e lo proporrà al Presidente del Tribunale.

ART. 4

Il Presidente del Tribunale collocherà ciascun tirocinante nell'ambito degli uffici giudiziari, che abbiano espresso la propria disponibilità in proposito.

I tirocinanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli uffici giudiziari non possono superare il numero complessivo di dieci.

ART. 5

Il programma di tirocinio verrà predisposto da una commissione costituita dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o da loro delegati.

Per ciascun tirocinante Dottore Commercialista viene predisposto un progetto di tirocinio che prevede:

- l'indicazione di un Magistrato e di un Dottore Commercialista quali tutori e con funzione di riferimento didattico, formativo - organizzativo;
- il percorso e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

ART.6

Il tirocinante che ne sia privo stipulerà, a spese dell' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, assicurazione contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante Dottore Commercialista è tenuto a:

- assicurare la sua presenza almeno due mezze giornate alla settimana nell'orario antimeridiano stabilito di comune accordo tra le parti;
- svolgere sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario e dei tutori le attività previste nel programma di tirocinio, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio e/o dell'attività di formazione professionale;
- mantenere l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

Al tirocinante non è consentita la partecipazione alle camere di consiglio, né alle attività che di volta in volta potranno essere indicate dal magistrato; alle udienze prefallimentari è consentita la partecipazione solo in caso di specifico assenso del magistrato che ne abbia riscontrato l'opportunità; ai fascicoli prefallimentari è consentito l'accesso solamente previo assenso del magistrato che ne abbia ritenuta l'opportunità.

ART. 8

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per motivi inerenti l'ordinamento professionale.

ART. 9

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia e per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

Il tirocinante infatti svolge il tirocinio presso gli uffici giudiziari previo assenso e sotto la vigilanza del suo dominus e continuerà il suo percorso formativo nello studio professionale – con relativi accordi economici con il dominus – nelle ore pomeridiane.
Letto, confermato e sottoscritto.

Vicenza, 17 dicembre 2015

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a vertical stroke extending downwards.

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vicenza
IL CONSILGIERE DELGATO
AI RAPPROTI CON IL TRIBUNALE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Simone Perb'.